

CONCESSIONE IN USO DELL'AERODROMO SITUATO IN COMUNE DI CREMONA - LOCALITA' MIGLIARO:

QUESITO N.1:

Atteso che la concessione posta a gara comprende sia l'uso dell'aerodromo vero e proprio che quello del locale ad uso bar ristoro, non risulta dagli atti di gara che quest'ultimo sia spazialmente identificato con precisione. Nel momento in cui, ad esempio, la stima U.T.E. Rileva – come in effetti è – che l'interno è suddiviso tra un locale pubblico adibito a bar ristorante ed una sala riunioni a disposizione dell'attuale soggetto concessionario, non è dato comprendere se, nell'ottica della gara, quest'ultima venga o meno inclusa nel concesso di “locale ad uso bar ristoro e possa dunque variare in concreto l'attuale destinazione. Per queste ragioni, con la presente si chiede di precisare se l'attuale sala riunioni a disposizione dell'attuale soggetto concessionario faccia o meno parte del locale bar – ristoro il cui uso è posto a gara e se pertanto l'attività di bar ristoro potrà, nell'ottica della gara, svolgersi anche in questa stanza.

RISPOSTA al quesito n.1: Il locale definito sala riunioni non fa parte dei locali ad uso bar ristoro. Eventuali accordi fra le parti potranno – a richiesta - destinare tale locale ad un uso condiviso e concordato a favore del soggetto gestore del bar ristoro.

QUESITO N.2:

Atteso che il concreto svolgimento dell'attività di bar ristoro attualmente esercitata è possibile in ragione delle autorizzazioni al suo esercizio appartenenti all'attuale soggetto concessionario di Cremona e grazie all'utilizzo degli arredi, degli utensili e degli impianti (compresa la cucina) di proprietà dell'attuale soggetto concessionario di Cremona, si chiede di precisare se la stima del canone da porre a base di gara per il locale ad uso bar ristoro sia stata effettuata tenendo conto del fatto che ad essere concessi in uso potranno essere solo i locali e non anche gli impianti e le attrezzature attualmente ivi presenti, ma di proprietà dell'attuale soggetto concessionario di Cremona.

RISPOSTA al quesito n.2: La stima del canone posto a base di gara ha tenuto conto dei locali ad uso bar ristoro.

QUESITO N.3:

Si chiede di precisare, sempre con riguardo alla concessione del bar ristoro, se la concessione si limiti all'uso dei locali – con conseguente onere del concessionario di procurarsi le autorizzazioni o simili necessarie all'esercizio dell'attività di bar e ristorazione – oppure se essa comprenda anche l'esercizio dell'attività di bar ristoro.

RISPOSTA al quesito n.3: La concessione è riferita ai locali adibiti a bar ristoro.

QUESITO N.4:

A pag. 5/6 dell'avviso di gara si ammette “l'offerta congiunta da parte di più soggetti” e si dichiara che in caso di aggiudicazione a favore di costoro “la concessione in uso avverrà in modo indiviso nei confronti degli offerenti”: ciò suscita incertezza sulla gamma soggettiva dei potenziali offerenti, laddove non si comprende se l'offerta congiunta sia qualcosa di diverso dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dalle altre modalità standard di partecipazione alle gare ex art.34 ss. D.Lgs. 163/2006, né cosa significhi esattamente che “la concessione avverrà in modo indiviso”. Si chiede pertanto di precisare le modalità con le quali può essere presentata una “offerta congiunta da parte di più soggetti” e che cosa significhi in concreto l'affermazione per cui, in tal caso, “la concessione in uso avverrà in modo indiviso nei confronti degli offerenti”.

RISPOSTA al quesito n.4: Si conferma che per offerta congiunta si intende Raggruppamento Temporaneo di Imprese e che, se aggiudicatario, il Raggruppamento Temporaneo, dopo la formale costituzione, sottoscriverà il disciplinare di concessione.

QUESITO N.5:

Atteso che l'attuale soggetto concessionario possiede i requisiti di cui all'art.5, co.5 del Regolamento per la disciplina della concessione dei beni immobili della Provincia di Cremona, si chiede di precisare se, nel caso di eventuale aggiudicazione della gara in favore dell'attuale soggetto concessionario di Cremona, al rilascio della concessione il canone concessorio verrebbe ridotto del 5% rispetto a quello offerto, così come previsto dalla norma anzidetta.

RISPOSTA al quesito n.5: Si conferma la riduzione solo se saranno comprovati i requisiti richiesti.

QUESITO N.6:

Oltre a quanto sopra, la scrivente osserva che l'art.14, co.2, del disciplinare di concessione, nel prevedere che l'eventuale revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non dà diritto ad indennizzo alcuno, è illegittimo per contrasto con l'art.21-quinquies, L.n.241/1990.

RISPOSTA al quesito n.6: L'eventuale revoca non darà diritto ad alcun indennizzo fatto salvo quanto previsto dall'art.21-quinquies, L.n.241/1990.